



Maurizia Campobasso

CONCORSO MINISTERO della GIUSTIZIA

DAP **DIPARTIMENTO
dell'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA**

16 DIRIGENTI PENITENZIARI

TEMI SVOLTI per la **PROVA SCRITTA**

con prefazione del
Pres. Giuliano Amato

NLD
CONCORSI

2025

7.

Il sistema di Garanzia dei diritti dei detenuti: ruoli, poteri e prerogative degli organismi deputati alla tutela delle persone private della libertà personale

Mappa del tema

- **La Magistratura di Sorveglianza**
 - Il Magistrato di sorveglianza
 - Funzioni di vigilanza, amministrative e giurisdizionali
 - Il Tribunale di Sorveglianza – funzioni di Giudice di Primo Grado e di Appello
- **Il Sistema dei Garanti dei diritti**
 - Il Divieto della tortura – art 3 CEDU
 - La Convenzione per la prevenzione della tortura e dei trattamenti e delle pene inumani e degradanti
 - Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura (Cpt)
 - Il Meccanismo nazionale di prevenzione
- **Prerogative dei Garanti**
 - Poteri di visita e di accesso
 - La funzione di moral suasion
 - Il raccordo con le istituzioni penitenziarie

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

- L. n. 354 del 1975 art. 67
- D.p.r. n. 230 del 2000
- L'articolo 19 comma 3 del decreto-legge n. 13 del 17 febbraio 2017 Visite ai Centri di permanenza per i rimpatri
- Artt. 146 e 147 del c.p.
- Art. 1, comma 5 legge n. 199 del 2010
- L. n. 94 del 2009 – Competenza esclusiva del Tribunale di Sorveglianza di Roma
- Art. 13, comma 5-*bis* del Testo Unico Immigrazione, D.Lgs. n. 286 del 1998
- CEDU
- Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, conclusa a New York il 10 dicembre 1984 e Protocollo opzionale alla Convenzione (in sigla Opcat) Onu contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Opcat), siglato a New York il 18 dicembre 2002, ratificato dall'Italia con legge 9 novembre 2012, n. 195.

- Articolo 4 Opcat: visite degli Npm 1. *Ciascuno Stato Parte, in accordo con il presente Protocollo, autorizza le visite da parte degli organismi di cui ai precedenti artt. 2 e 3 in tutti i luoghi posti sotto la sua giurisdizione e il suo controllo in cui delle persone sono o possono essere private della libertà, in virtù di un ordine dell'autorità pubblica oppure nel quadro di indagini da essa condotte o con il consenso o l'acquiescenza di una pubblica autorità (d'ora innanzi: "luoghi di detenzione"). Tali visite saranno condotte allo scopo di rafforzare, laddove necessario, la protezione delle suddette persone contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.*
- Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008
- D.L. n. 146/2013 e legge di conversione n. 10 del 2014
- Corte EDU, Sez. II, 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia, definita il 27 maggio 2013
- Corte cost., 4 luglio 1974, n. 204
- Corte cost. 27 ottobre 2006, n. 341

Svolgimento dell'elaborato

La tutela dei diritti dei detenuti è prerogativa della Magistratura di Sorveglianza e del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, organo collegiale indipendente, istituito con l. n. 10 del 2014. La Magistratura di Sorveglianza si articola nel Magistrato e nel Tribunale di Sorveglianza. Il primo ha funzioni giurisdizionali, amministrative e di vigilanza mentre il Tribunale esercita solo funzioni giurisdizionali, sia come Giudice di primo grado che come Giudice di Appello. Secondo la concezione polifunzionale della pena, quest'ultima ha una triplice funzione (retributiva, general preventiva e di prevenzione speciale). La funzione special-preventiva assume un ruolo centrale nella fase di esecuzione perché consiste nella funzione diretta ad evitare che la persona che ha commesso il reato torni a delinquere. Tale funzione si realizza promuovendo un processo modificativo della personalità deviante del condannato, attraverso un percorso graduale di rieducazione e risocializzazione (art. 27, comma 3 Cost.). A questa funzione della pena si collega anche la sua flessibilità. A seguito della condanna definitiva, nella fase di esecuzione, la pena non rappresenta più un dato fisso ed immutabile – non è più solo la statuizione divenuta immutabile con il passaggio in giudicato della sentenza - ma si sostanzia in un percorso "fluttuante" suscettibile di modificarsi in base all'evoluzione della personalità del condannato. I benefici penitenziari e le misure alternative rappresentano gli strumenti normativi attraverso i quali si realizza tale flessibilità, cui si collegano la progressione o la regressione trattamentale. Nel nostro sistema, la funzione rieducativa della pena è un compito condiviso tra l'Amministrazione penitenziaria e la Magistratura di Sorveglianza. La legge sull'ordinamento penitenziario – l. n. 354 del 1975 – prevede espressamente che tale funzione sia attuata mediante un trattamento

rieducativo che si realizzi attraverso le attività trattamentali offerte dagli Istituti penitenziari – organizzate e offerte a seconda delle caratteristiche della popolazione detenuta - nonché attraverso la concessione dei benefici penitenziari (quali, ad esempio, la liberazione anticipata, i permessi premio, l'ammissione al lavoro, le misure alternative alla detenzione), prerogativa della Magistratura di Sorveglianza. A tali fini, il Magistrato di Sorveglianza visita gli Istituti ed effettua colloqui con i detenuti; analizza la documentazione relativamente ai servizi offerti dalle strutture penitenziarie e decide i reclami "generici", di cui all'art. 35 dell'Ord. pen. Al Magistrato di Sorveglianza competono anche l'approvazione del programma trattamentale, le ammissioni al lavoro esterno adottate dal Direttore, la concessione delle licenze (per i semiliberi), dei permessi premio e dei permessi di necessità nonché, la concessione della liberazione anticipata. Le funzioni giurisdizionali si sostanziano nelle decisioni sui reclami dei detenuti in tema di sanzioni disciplinari, di lesione dei diritti soggettivi e in tema di violazione dell'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle sue libertà fondamentali (artt. 35-bis e 35-ter Ord. pen.). Le controversie, invece, in materia di lavoro penitenziario (quali, ad esempio, l'attribuzione delle qualifiche e il diritto alle retribuzioni, etc.) sono devolute alla competenza del Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro. Il Tribunale di Sorveglianza decide come Giudice di primo grado in materia di concessione, revoca o cessazione delle misure alternative alla detenzione, nonché sui reclami avverso i provvedimenti con i quali il Dipartimento abbia disposto il regime della sorveglianza particolare (art. 14-ter dell'Ord. pen.) o con i quali il Ministro della Giustizia abbia disposto il regime differenziato del 41-bis Ord. pen. (in quest'ultimo caso la legge ne attribuisce la competenza esclusiva al Tribunale di Sorveglianza di Roma). Il Tribunale svolge funzioni di Giudice di Appello solo rispetto ai provvedimenti emessi dal Magistrato di Sorveglianza nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali di primo grado (come nel caso dei permessi e in materia di liberazione anticipata), non anche rispetto alle decisioni – di natura amministrativa – adottate sui reclami generici, proposti dai detenuti ai sensi dell'art. 35 Ord. pen. La figura del Garante nazionale per la tutela dei diritti dei detenuti, quale autorità di garanzia, indipendente dal Governo, ha avuto espresso riconoscimento, nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza "pilota" della Corte di Strasburgo sul caso Torreggiani (2013), rappresentando una delle risposte fornite dal nostro legislatore al sovraffollamento carcerario. Non a caso, infatti, la legge istitutiva di tale organismo collegiale, costituito presso il Ministero della Giustizia, risale al 2014. Il Garante ha il principale compito di monitorare i luoghi di privazione della libertà, allo scopo di individuare e segnalare, in un'ottica di leale collaborazione con gli altri poteri dello Stato, situazioni di criticità alle quali è necessario porre rimedio. La sua competenza deriva dalla intrinseca vulnerabilità, in ordine all'esercizio dei diritti, da parte di tutti coloro che a qualunque titolo, siano ristretti e privati della libertà personale. Nel corso degli anni, lo sguardo attribuito al Garante si è ampliato notevolmente: dagli Istituti penitenziari alle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, fino a